

# STATUTO

## Art. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi delle legge 383/2000 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale denominata: "**Kilalo-Ponte - Associazione per la promozione dello sviluppo e della pace in Africa Centrale (ASPAC)**".
2. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Pertanto, la denominazione dell'Associazione è "**Kilalo-Ponte - Associazione per la promozione dello sviluppo e della pace in Africa Centrale (ASPAC) - ONLUS**"; nella forma breve, "KILALO-PONTE ONLUS".
3. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione, nazionale e regionale, vigente. L'Associazione adotterà le procedure per la iscrizione nei registri nazionali e regionali, previsti dalla Legge 383/2000 e dalla legge regionale n. 22/1999, al fine di stipulare le convenzioni ed usufruire dei benefici contemplati dalle suddette leggi e dai programmi dell'Unione Europea.
4. L'Associazione raccoglie le esperienze di accoglienza e di collaborazione con gli studenti esteri in Italia e, in particolare, nella città e nelle università di Roma, già realizzate ed in atto, per sviluppare ulteriormente idee e progetti di collegamento con i loro paesi di provenienza.

## Art. 2 SEDE e DURATA

1. L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Città di Prato n. 30 interno 12. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato Direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con semplice delibera di assemblea.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 3 FINALITA'

1. L'ASPAC è un'associazione che non ha fini di lucro, neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e di promozione della collaborazione tra la popolazione italiana e le popolazioni africane.

2. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. <u>10065</u> Serie <u>3</u>	21 MAG. 2014 Data	REGISTRATO CON EUROS Direzione provinciale di Roma Ufficio territoriale di Roma Trastevere
---	-----------------------------------	----------------------	--

Se Immissionis  
Geotero Coni



3. L'associazione si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

4. L'associazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/97, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della promozione culturale e della difesa dei diritti umani e civili.

#### Art. 4 OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione ha per scopo di realizzare un **ponte** tra la società civile italiana/regionale e quella dei Paesi dell'Africa centrale, promuovendo principi e pratiche di uguaglianza, di pari dignità sociale, di solidarietà e di promozione dei diritti, a vantaggio di studenti, immigrati e richiedenti asilo provenienti dall'Africa, in condizioni non abbienti e che sono a rischio di emarginazione sociale, ed attivando una vasta sensibilizzazione in Italia e nel territorio della Regione Lazio sui problemi della vita, dell'educazione, dello sviluppo, e della promozione della pace in Africa, in particolare nella Regione dei Grandi Laghi, e sulla necessità della cooperazione dei cittadini italiani e della Regione Lazio con le comunità dei Paesi africani, soprattutto quelle che versano in condizioni di forte emarginazione.

2. Per perseguire gli scopi statutari, l'associazione promuove, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) Attivazione di azioni e programmi finalizzati alla conoscenza in Italia e nel Lazio, soprattutto attraverso le scuole, delle tematiche relative alla promozione dello sviluppo e della pace in Africa, in particolare nella Regione dei Grandi Laghi in quanto la popolazione di questa regione è costantemente colpita da conflitti anche armati, dovuti alle ricchezze straordinarie del sottosuolo e a rivalità etniche, e pertanto versa in condizioni di fortissimo disagio economico e di grave emarginazione sociale;
- b) Sostegno a giovani studenti o lavoratori africani immigrati in Italia, di condizioni familiari non abbienti e che vivono situazioni di emarginazione sociale, operando per un miglioramento dei sistemi di accoglienza, di inserimento sociale, di tutela dei diritti e di valorizzazione delle loro competenze;
- c) Collaborazione con i mass-media e con le istituzioni italiane, soprattutto universitarie, per una migliore conoscenza dei problemi africani e per programmi di collaborazione interculturale;
- d) Diffusione di informazioni e studi riguardanti i paesi dell'Africa Centrale e, in particolare, la Regione dei Grandi Laghi;
- e) Raccolta di libri e documenti, materiale fotografico, video ed audio sulla realtà sociale, culturale e politica delle popolazioni dell'Africa Centrale;
- f) Azioni di aiuto umanitario alle popolazioni particolarmente colpite dagli effetti di conflitti armati endemici che provocano l'abbandono del lavoro dei campi e del piccolo commercio, condizioni di povertà estrema e la mancata scolarizzazione dei bambini, da realizzare attraverso adozioni scolastiche, attivazione di borse di studio, interventi a sostegno di iniziative locali di sviluppo sociale, socio-sanitario, agricolo, ambientale, etc.

3. Sono, pertanto, destinatari delle attività dell'associazione:

- i cittadini non abbienti di origine africana, venuti in Italia per ragioni di studio o di lavoro o per sfuggire a guerre e persecuzioni e per richiedere asilo, che rischiano di vivere in Italia in condizioni di disagio psico-fisico e di emarginazione sociale;
- i cittadini italiani, e in particolare i residenti nella Regione Lazio, interessati ad una sensibilizzazione in vista di iniziative di conoscenza, di interrelazione e di sostegno nei confronti di studenti e lavoratori africani immigrati;

Le Sommario  
Gestore Com

- le comunità africane che versano in condizioni di forte disagio sociale, causato da guerre, carestie, migrazioni forzate, con particolare riguardo alle persone più deboli, vittime di forme gravi di emarginazione sociale.

4. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 5 STRUMENTI

1. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi fissati; ed in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e la collaborazione con altre associazioni, società o altri Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

2. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali ed altre marginali previste dalla legislazione vigente;

3. L'associazione opera attraverso prestazioni occasionali dei propri soci e di altre prestazioni volontarie. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## Art. 6 I SOCI

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono negli scopi fissati nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei medesimi. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Comitato Direttivo.

I soci, possono essere:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio con delibera del Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- **Soci Onorari:** le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- **Soci Sostenitori:** tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche, che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

*Il Presidente  
Gestore Com*



## Art. 11 L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante nel quale vengono definite le linee generali di attività e gli indirizzi programmatici dell'Associazione.

Elegge il presidente ed il Comitato Direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria nei casi di cui al successivo comma 2, lettera c); ordinaria in tutti gli altri casi.

2. In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annuali ordinarie ed eventualmente straordinarie stabilita dal Comitato Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione, sul trasferimento della sede sociale e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

3. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati per posta, per posta elettronica (e-mail), per fax o consegnata a mano; in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere fatta anche mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno, quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

5. Deliberazioni: le delibere vanno assunte con voto palese. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Comitato Direttivo.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Comitato Direttivo designato dalla stessa assemblea, in apertura di seduta.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o da persona, nominata dall'assemblea, in apertura di seduta.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario o da chi ne fa le veci e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

*Il Summario  
Gabriele Leni*



Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

## Art. 12 IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, incluso il presidente.

Il Comitato Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Comitato Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione e l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Comitato Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

2. Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il **vicepresidente**, il **tesoriere** e il **segretario**.

Sarà in facoltà del Comitato Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

3. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a cooptare altri soci, salvo la successiva ratifica da parte dell'assemblea.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Comitato stesso. Ogni membro dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Per la validità della riunione del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Presidente  
Gestore Cori



## Art. 13 IL PRESIDENTE

1. Il presidente, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed ha il potere di firma; presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

2. In particolare compete al Presidente di:

- curare l'apertura e la gestione dei conti correnti bancari e postali;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'associazione;
- individuare, istituire e presiedere (anche per delega) comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

3. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

## Art. 14 Il TESORIERE

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di preparare il bilancio dell'associazione da portare al Comitato Direttivo; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

## Art. 15 I MEZZI FINANZIARI

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali dell'associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione stessa, sono costituite:

dalle quote sociali annuali ordinarie ed eventualmente dalle quote straordinarie, stabilite dal Comitato Direttivo;

- a) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative promozionali);
- b) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- c) da contributi di organismi internazionali;
- d) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

*Il Tesoriere  
Gestore Ori*

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

## Art. 16 BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà predisposto il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. I bilanci sono preparati dal Tesoriere, predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto, entro la data del 30 Aprile.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE

1. E' l'Assemblea straordinaria che può modificare lo Statuto.

2. Lo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

## Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

*Il Liquidario  
Gastone Corvi*



3. l'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, provvederà a devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata;

### Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Roma 2 Maggio 2014

Firme dei soci fondatori:

Alexis  
Franco  
Mario Roberto Pellegrini  
Sabina Pistone  
Giuseppe  
Antonio MASTRANTONIO

Ugo  
Giancarlo  
Franco  
Franco

Il Presidente  
Giovanni Cris





AGENZIA DI RIFORMA  
 LAVORI PUBBLICI  
 UFFICIO TERRITORIALE ROMA 1 - TRASTEVERE  
 IL 21/5/2014 AL N. 3/10045  
 IMPOSTE PAGATE € # 200,00  
 SI RILASCI A RICHIESTA DI .....



APPREZZO DEI SERVIZI...  
 EURO 33,98...  
 RICHIESTA...

La presente copia  
 si compone di  
 numero 9 fogli



per il Direttore dell'Ufficio  
 Territoriale Roma 1 - Trastevere  
 Dott. Stancares Domenico  
 Il Sottosegretario  
 Gaetano Coni

Roma, 3/12/2014